

ALLEGATO A

Intervento SRA15 - ACA15

“Agricoltori custodi dell'agrobiodiversità”

Coltivazione di risorse genetiche vegetali locali a rischio di estinzione/erosione genetica

Bando annualità 2025

Sommario

1	DISPOSIZIONI GENERALI	3
2	DESCRIZIONE DELLE FINALITÀ DELL'INTERVENTO	3
3	CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ	4
3.1	<i>BENEFICIARI</i>	4
3.2	<i>VARIETÀ AMMISSIBILI</i>	4
3.3	<i>SUPERFICIE MINIMA/NUMERO MINIMO DI PIANTE</i>	5
4	CRITERI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE	5
5	IMPEGNI SPECIFICI DELL'INTERVENTO/ALTRI OBBLIGHI	6
6	INDICAZIONE DELLA TIPOLOGIA DI SOSTEGNO, RIDUZIONE/INCREMENTO DELLE SUPERFICI, SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRI INTERVENTI/ECOSCHEMI/MISURE/TIPI DI OPERAZIONE	8
6.1	<i>TIPOLOGIA DI SOSTEGNO</i>	8
6.2	<i>RIDUZIONE/ESTENSIONE DELLE SUPERFICI</i>	8
6.3	<i>COMBINAZIONI E CUMULI CON ALTRI INTERVENTI/ECOSCHEMI/MISURE/TIPI DI OPERAZIONI</i>	8
7	DEFINIZIONE DEL QUADRO FINANZIARIO	9
8	OBBLIGHI DIVERSI DAGLI IMPEGNI SPECIFICI DI INTERVENTO	9
8.1	<i>CONDIZIONALITÀ RAFFORZATA</i>	9
8.2	<i>CONDIZIONALITÀ SOCIALE</i>	9
8.3	<i>REQUISITI MINIMI</i>	10
8.4	<i>OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE EX ART. 35 DEL D.L. 30 APRILE 2019, N. 34</i>	10
9	COMPETENZE AMMINISTRATIVE	10
10	ADEMPIMENTI PROCEDURALI	11
10.1	<i>DOMANDA DI AIUTO/SOSTEGNO E DI PAGAMENTO</i>	11
10.2	<i>CONTENUTI DELLE DOMANDE, MODIFICHE, TERMINI, RITARDI E CORREZIONE DI ERRORI PALESI</i>	12
10.3	<i>FASI DEL PROCEDIMENTO</i>	12
10.4	<i>MANCATA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA ANNUA</i>	13
11	CLAUSOLA DI REVISIONE	13
12	CAUSA DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI	13
13	CESSIONE/SUBENTRO	14
13.1	<i>CASI GENERALI</i>	14
13.2	<i>SUBENTRO IN CASO DI DECESSO DEL BENEFICIARIO</i>	15
14	RINUNCE AGLI IMPEGNI	15
	ALLEGATO 1 - SPECIE ERBACEE	16
	ALLEGATO 2 – SPECIE LEGNOSE DA FRUTTO	17
	ALLEGATO 3 - VITIGNI	29

1 Disposizioni generali

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si rimanda ai seguenti atti:

- Piano Strategico della Pac – PSP Italia 2023-2027 approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2023) 6849 del 30 settembre 2024
- delibera di G.R. n. 947 del 05.08.2024 “Reg. Ue n. 2021/2115 Feasr – Approvazione della versione 4.0 del Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) Toscana 2023-2027”
- delibera di G.R. n. 387 del 08.04.2024 “PSP 2023-2027. CSR Toscana 2023-2027. Modifiche alla DGR n. 340 del 3 aprile 2023 che approva le disposizioni comuni per l’attuazione degli interventi a superficie e a capo del Complemento di Sviluppo Rurale della Toscana – Artt. 70, 71 e 72 del Reg. UE 2115/2021.” e s.m.i.
- delibera di G.R. n. 101 del del 12.02.2024 “Reg. (UE) 2021/2115 e Reg. (UE) 2021/2116. Indicazioni per l’attuazione del Piano Strategico PAC (PSP) – Complemento di Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027 della Regione Toscana – Disposizioni in merito all’individuazione e alla gestione dei doppi finanziamenti connessi alle misure e agli interventi pagati a superficie o a capo nell’ambito del FEAGA e del FEASR.”
- delibera di G.R. n. 1116 del 14.10.2024 “Reg. UE 2021/2115 FEASR - Piano Strategico della PAC (PSP) - Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027 della Regione Toscana. Disciplina delle riduzioni ed esclusioni per inosservanze relative agli interventi che prevedono pagamenti a superficie e a capo. Individuazione delle inosservanze connesse agli impegni degli interventi SRA02 – ACA2, SRA03 – ACA3, SRA15 - ACA15, SRA24 – ACA24, SRA25 – ACA25 e modifica della delibera di G.R. n. 767 del 01.07.2024 - Intervento SRA29.”
- Delibera di GR n. 1333 del 18.11.2024 “Reg. (UE) 2021/2115. Indicazioni per l’attuazione del Piano Strategico PAC (PSP) – Complemento di Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027 della Regione Toscana – Intervento SRA15 - ACA15 “Agricoltori custodi dell'agrobiodiversità – Coltivazione di risorse genetiche vegetali locali a rischio di estinzione/erosione genetica” Annualità 2025.

2 Descrizione delle finalità dell'intervento

L'intervento prevede un sostegno a superficie a favore dei beneficiari che si impegnano volontariamente nella coltivazione delle risorse genetiche locali di interesse agricolo e alimentare a rischio estinzione/erosione genetica, al fine di tutelare l'agrobiodiversità e garantire un adeguato livello di reddito.

La coltivazione di queste varietà rappresenta un elemento essenziale anche in virtù della difficoltà di reperimento sul mercato di materiali di riproduzione e moltiplicazione e della difficoltà, in taluni casi, a trovare sbocchi di mercato. Per questi motivi le superfici coltivate, risultano spesso, molto limitate. L'obiettivo è pertanto quello di favorire la coltivazione di varietà locali a rischio di estinzione.

L'intervento ha pertanto la finalità di tutelare la biodiversità di interesse agricolo e alimentare di specie vegetali nelle aziende agricole, sostenendo la coltivazione di specie e varietà riconosciute a rischio di estinzione/erosione genetica tramite il Repertorio regionale ai sensi della L.R. 64/2004 e

l'Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare ai sensi della Legge 194/2015.

La LR 64/04 istituisce un sistema regionale di tutela e valorizzazione delle varietà locali a rischio di estinzione che risulta essere complementare alla Legge 194/2015 che istituisce un Sistema nazionale di tutela e di valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, perseguita anche attraverso la tutela del territorio rurale, contribuendo a limitare i fenomeni di spopolamento e a preservare il territorio da fenomeni di inquinamento genetico e di perdita del patrimonio genetico.

L'intervento prevede un periodo di impegno di cinque anni.

La singola annualità dell'impegno è riferita all'anno solare (01/01-31/12), con inizio al 01/01/2025.

3 Condizioni di ammissibilità

3.1 Beneficiari

Sono beneficiari dell'intervento:

- agricoltori singoli o associati;
- altri soggetti pubblici o privati.

che coltivano varietà con le caratteristiche descritte al paragrafo seguente.

I soggetti beneficiari del bando approvato con D.D. 16083 del 26.07.2023, fermi restando gli impegni già assunti, possono presentare domanda di adesione anche per il bando 2024. Le domande relative a gruppi colturali diversi rispetto a quelli per i quali sono stati assunti impegni nel 2023 sono ammesse a pagamento in via residuale dopo l'ammissione a pagamento delle domande di sostegno dei nuovi soggetti. Le domande relative a superfici aggiuntive con varietà appartenenti agli stessi gruppi colturali per i quali gli stessi soggetti sono già ad impegno sono invece trattate come domande di estensione (cfr. par. "Riduzione/estensione delle superfici") e sono ammesse in via residuale rispetto a tutte le altre.

3.2 Varietà ammissibili

Sono ammissibili le varietà riconosciute a rischio di estinzione/erosione genetica con le seguenti caratteristiche:

1. Iscritte nei Repertori regionali di cui all'art. 4 della Legge regionale 16 novembre 2004, n. 64 "Tutela e valorizzazione del patrimonio di razze e varietà locali di interesse agricolo, zootecnico e forestale" e con iscrizione, anche in itinere, della stessa risorsa genetica nell'Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare di cui all'art. 3 della Legge 1° dicembre 2015 n. 194 "Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare";
2. se specie erbacee, varietà iscritte nel Registro nazionale per la commercializzazione delle sementi di specie erbacee, agrarie (pieno campo) e ortive come "varietà da conservazione" ai sensi del Decreto legislativo n. 20 del 02/02/2021;

3. se specie frutticole, varietà iscritte nel Registro nazionale per la produzione e commercializzazione di materiali di moltiplicazione delle piante da frutto di cui al Decreto Legislativo n. 18 del 02/02/2021.

Per quanto riguarda la vite, sono ammissibili i vitigni a rischio di estinzione ai sensi del precedente punto 1 e 3 e registrati come idonei alla coltivazione per la Toscana ai sensi della Deliberazione di Giunta regionale n. 59 del 30 gennaio 2023.

L'allegato 1 riporta le varietà appartenenti a specie erbacee, l'allegato 2 riporta le varietà legnose da frutto, l'allegato 3 riporta i vitigni.

Le superfici oggetto di impegno e pagamento devono essere dichiarate e validate all'interno del fascicolo aziendale.

3.3 Superficie minima/numero minimo di piante

- per le varietà di specie agrarie (seminativi) la superficie minima di coltivazione è pari ad 1 ha (ettaro); la quantità di semente utilizzata per la semina deve essere congrua con la superficie a impegno;
- per le varietà orticole la superficie minima è pari a 100 metri quadrati per varietà; la superficie minima complessiva è pari a 200 metri quadrati in un unico appezzamento; la quantità di semente/materiale di propagazione utilizzata deve essere congrua con la superficie a impegno
- per le specie legnose da frutto è ammesso un numero minimo di 100 piante per una superficie minima di 2.000 mq determinata considerando per ogni pianta coltivata 20 metri quadrati di terreno; in caso di sesto d'impianto inferiore a 20 mq per pianta, deve comunque essere rispettata la superficie minima di 2.000 mq e la superficie ammessa a premio è quella effettiva. In caso di piante sparse o comunque con sesto di impianto superiore ai 20 mq per pianta, il numero delle piante non deve essere inferiore a 100 e la superficie a pagamento si determina considerando comunque 20 mq a pianta. Non sono ammessi singoli esemplari isolati.

Per la vite è ammessa una superficie minima di 2.000 mq. In caso di singolo filare, l'area del poligono si ottiene moltiplicando per 3 metri la lunghezza dello stesso .

La superficie richiesta in domanda di aiuto rappresenta il tetto massimo del quinquennio nel rispetto di quanto previsto al successivo paragrafo "*Riduzione/estensione delle superfici*".

4 Criteri di selezione delle domande

L'intervento può prevedere l'applicazione di principi di selezione nel caso in cui le richieste eccedano le risorse disponibili. Le domande sono poste in graduatoria secondo l'attribuzione dei seguenti punteggi:

Principio	Descrizione	Punteggio
<i>Aziende che praticano Agricoltura Biologica (Reg. (UE) n. 834/2007)</i>		
A) Iscrizione all'elenco degli operatori biologici	a1) Il soggetto richiedente è iscritto all'elenco pubblico degli operatori biologici dell'agricoltura e dell'acquacoltura biologica (L.154/2016 art.7 comma 4). Si considera iscritto quando la notifica risulta nello stato di pubblicata e non revocata sul Sistema Agricolo Nazionale (SIAN).	6
	a2) Il soggetto richiedente inoltre commercializza prodotti certificati biologici in punti vendita dedicati (vendita diretta in azienda) o tramite canali on line propri.	2
<i>Aree caratterizzate da particolari pregi ambientali</i>		
B) Siti Natura 2000*	b1) SAU del Piano di Coltivazione Grafico ricadente nei siti natura 2000 > 50%	5
	b2) SAU del Piano di Coltivazione Grafico ricadente nei siti natura 2000 compresa tra il 20 e il 50%	4
C) Aree Protette e sir fuori Siti Natura 2000*	c1) SAU del Piano di Coltivazione Grafico ricadente nelle aree protette e sir > 50%	3
	c2) SAU del Piano di Coltivazione Grafico ricadente nelle aree protette e sir compresa tra il 20 e il 50%	2
Punteggio massimo		15

* I criteri fanno riferimento alla L.R. n.30/2015 e s.m.i.

Sono cumulabili tra loro i seguenti punteggi:

- a1 con a2
- b1 con c2
- b2 con c1
- b2 con c2

Il punteggio relativo ad A è sempre cumulabile.

A parità di punteggio è prioritaria la domanda con minore importo richiesto.

5 Impegni specifici dell'intervento/altri obblighi

L'impegno quinquennale consiste nel coltivare almeno una risorsa genetica locale di interesse agricolo e alimentare e a rischio di estinzione/erosione genetica di cui al punto "Varietà ammissibili" per l'intero periodo di impegno.

Nel caso di specie legnose da frutto, possono essere ammessi a pagamento impianti esistenti e nuovi impianti, con le seguenti modalità:

- impianti esistenti - impianti gestiti da Coltivatori custodi di cui alla L.R. 64/04, che rinunciano al rimborso forfettario erogato da Ente Terre Regionali Toscane
- nuovi impianti con materiale di propagazione certificato e acquistato successivamente alla pubblicazione del bando

Nel caso delle specie erbacee l'impegno è rispettato nei seguenti casi:

- primo acquisto delle sementi/materiale di propagazione certificati successivo alla pubblicazione del bando (ed acquisto del materiale una volta all'anno per i quattro anni successivi di impegno), oppure
- impiego di sementi autoprodotte dai Coltivatori custodi di cui alla L.R. 64/04 che rinunciano al rimborso forfettario erogato da Ente Terre Regionali Toscane

Le varietà delle specie erbacee possono variare anche da un anno all'altro nell'ambito dell'elenco di cui all'Allegato A.

Sia per le specie erbacee che per le legnose da frutto, l'acquisto delle sementi/materiale di propagazione deve avvenire entro il 15 maggio 2025 e deve essere dimostrato con fattura di acquisto presso rivenditore iscritto al Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (RUOP). L'autoproduzione è ammessa solo per i coltivatori custodi di cui all'art. 9 della LR 64/2004.

L'utilizzo di sementi/materiale autoprodotti senza che il beneficiario sia Coltivatore custode o acquistati da rivenditori non iscritti al RUOP determina la non ammissibilità della varietà in questione e della relativa superficie richiesta a premio.

In fase di presentazione della prima domanda di aiuto/pagamento 2025 il beneficiario, se non è Coltivatore custode per la varietà in questione, è tenuto a caricare nel S.I. Artea i dati della fattura di acquisto delle sementi/materiali di propagazione. Per le varietà erbacee i dati sulle fatture di acquisto devono essere caricati anche nelle domande di pagamento successive alla prima.

In caso di beneficiari Coltivatori custodi, alla presentazione della domanda di aiuto devono essere inseriti i dati relativi alla firma della convenzione di conservazione "in situ" con Ente Terre Regionali Toscane e relativa rinuncia al rimborso forfettario. Anche in questo caso devono essere indicate le quantità di semente/materiale di propagazione utilizzata.

La quantità di semente/materiale di propagazione utilizzata ogni anno deve essere congrua con la superficie a impegno e richiesta a premio.

Il mancato caricamento delle suddette informazioni determina la non ammissibilità della domanda di pagamento.

Le inosservanze dovute al non rispetto degli impegni provocano una riduzione del premio fino all'esclusione dal beneficio.

In base alla gravità/portata/durata dell'inosservanza, l'importo complessivo spettante è ridotto o revocato secondo quanto stabilito con delibera di G.R. n. 1116 del 14.10.2024.

6 Indicazione della tipologia di sostegno, riduzione/incremento delle superfici, sovrapposizione con altri interventi/ecoschemi/misure/tipi di operazione

6.1 Tipologia di sostegno

L'aiuto consiste nell'erogazione di un premio annuale per ettaro di varietà locale coltivata.

Sono previsti i seguenti premi per ettaro di superficie oggetto di impegno (SOI) all'anno:

varietà agrarie (seminativi)	varietà ortive	varietà legnose da frutto (compreso olivo)
250 euro	600 euro	800 euro

6.2 Riduzione/estensione delle superfici

Per l'intero periodo di impegno è ammessa la riduzione della SOI con una tolleranza massima complessiva del 20% (nel rispetto delle superfici minime di cui al par. 3.3 Superficie minima/numero minimo di piante). Riduzioni maggiori del 20% danno luogo alla decadenza della domanda.

Per le varietà legnose da frutto l'impegno si applica ad appezzamenti fissi.

Per le varietà erbacee l'impegno non si applica ad appezzamenti fissi: le colture possono ruotare su appezzamenti aziendali diversi nel corso del periodo di impegno e le colture possono variare, posto che rimangano all'interno della stessa categoria di premi (seminativi – ortive).

L'incremento della SOI è sempre possibile.

È possibile richiedere a premio un numero di ettari eccedente quelli ammessi con la prima domanda di sostegno in graduatoria nel rispetto di quanto previsto al par. 3.1.7 dell'Allegato A alla DGR n. 387 del 08.04.2024 e s.m.i..

La possibilità di vedere riconosciuto a premio un numero di ettari superiore a quelli ammessi in graduatoria con la prima domanda di sostegno è soggetta all'ammissione di una domanda di estensione che viene considerata come nuova domanda di aiuto e pertanto ne segue le fasi procedurali e di istruttoria. In graduatoria le domande di estensione verranno ammesse in via residuale dopo l'ammissione di tutte le nuove domande di sostegno.

Le domande di estensione ammesse a pagamento non danno origine a un nuovo impegno quinquennale.

6.3 Combinazioni e cumuli con altri interventi/ecoschemi/misure/tipi di operazioni

I premi di SRA15 - ACA15 sono cumulabili con quelli connessi a tutti gli altri interventi a capo e a superficie del PSP 2023 – 2027 e del PSR 2014-2022, secondo quanto previsto dalla delibera di G.R. n. 101 del del 12.02.2024

7 Definizione del quadro finanziario

Lo stanziamento complessivo è pari a 150.000,00 euro per il quinquennio di impegno, con una dotazione annua di 30.000,00 euro.

Il pagamento del saldo del quinto anno di impegno è condizionato alle regole che saranno stabilite nei regolamenti di transizione tra l'attuale e la futura programmazione della PAC.

8 Obblighi diversi dagli impegni specifici di intervento

8.1 Condizionalità rafforzata

La condizionalità rafforzata comprende i criteri di gestione obbligatori (CGO) e le norme di Buone Condizioni Agronomiche Ambientali (BCAA) previste dall'art. 12 del reg. (UE) 2021/2115 ed elencate nell'allegato III del medesimo regolamento. Le disposizioni applicative in materia di condizionalità sono definite nell'allegato 1 al decreto del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste del 9 marzo 2023: "Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi pertinenti relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale." e s.m.i.

Le disposizioni relative alla condizionalità, ed i loro aggiornamenti, devono essere rispettate dal beneficiario e il loro mancato rispetto comporta l'applicazione di una riduzione e/o esclusione dal beneficio; l'importo complessivo spettante è quindi ridotto o revocato in ragione della gravità, portata, durata e frequenza dell'inadempienza secondo quanto stabilito con decreto del Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e Forestale n. 93348 del 26 febbraio 2024.

Nell'ambito della disciplina di condizionalità non si individuano elementi di base pertinenti in merito alle Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) e ai Criteri di Gestione obbligatori (CGO) relativi all'intervento SRA15 - ACA15.

8.2 Condizionalità sociale

La condizionalità sociale, di cui all'art.14 del regolamento (UE) 2021/2115, comprende i requisiti relativi alle condizioni di lavoro e di impiego o gli obblighi del datore di lavoro derivanti dagli atti giuridici dell'allegato IV dello stesso regolamento.

È previsto un sistema sanzionatorio per i beneficiari degli interventi di cui agli articoli 70, 71 e 72 del regolamento (UE) 2021/2115, per i quali è stata accertata in via definitiva la violazione di una o più norme nazionali che attuano gli articoli delle direttive elencate nell'allegato IV del regolamento (UE) 2021/2115:

- Condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili (Direttiva 2019/1152) recepita con il d.lgs. 27 giugno 2022, n. 104 che a sua volta ha modificato il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152 (Attuazione della direttiva 91/533/CEE concernente l'obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro)
- Misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori (Direttiva 89/391/CEE) e requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature

di lavoro da parte dei lavoratori (Direttiva 2009/104/CE) entrambe recepite con le norme in materia di sicurezza sul lavoro D.lgs. 81/2008

Le verifiche del rispetto dei suddetti obblighi sono effettuate ai sensi del Decreto Interministeriale "Disciplina del regime di condizionalità sociale ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 e del regolamento (UE) 2021/2116." n. 664304 del 28.12.2022.

In base alla gravità/portata/durata dell'infrazione, l'importo complessivo spettante è ridotto o revocato secondo quanto stabilito con apposito decreto o altro atto approvato a livello nazionale come previsto dall'art.1, comma 3 del sopra citato Decreto Interministeriale e in base all'art. 25 del Dlgs 42/2023.

8.3 Requisiti minimi

I requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti, dei prodotti fitosanitari e del benessere animale richiamati agli articoli 31, paragrafo 5, lettera b) e 70, paragrafo 3, lettera b) del regolamento (UE) 2021/2115 sono definiti nell'allegato 2 al decreto del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste del 9 marzo 2023: "Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi pertinenti relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale." e s.m.i.

Nell'ambito dei requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari e al benessere degli animali non sussistono norme nazionali obbligatorie pertinenti relative all'intervento SRA15 - ACA15.

8.4 Obblighi di pubblicazione ex art. 35 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34

Nel caso in cui siano beneficiari dell'intervento associazioni, fondazioni, onlus, imprese non agricole di cui all'art.35 del D.L.30 aprile 2019, n.34 (cd. decreto crescita) convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n.58, queste sono tenute a pubblicare nei propri siti internet o analoghi portali digitali, entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni relative ai contributi percepiti ai sensi del presente intervento ed erogati nell'esercizio finanziario precedente. I soggetti che esercitano le attività di cui all'art. 2195 del codice civile pubblicano le suddette informazioni nella nota integrativa al bilancio di esercizio e nell'eventuale consolidato.

Il mancato rispetto dell'obbligo comporta l'applicazione di sanzioni amministrative secondo quanto previsto dalla norma citata.

Sono esclusi dall'obbligo gli agricoltori ai sensi dell'art. 2135 del Codice civile.

9 Competenze amministrative

Il Settore Forestazione. Agroambiente, risorse idriche nel settore agricolo. Cambiamenti climatici è referente per l'intervento ed emana il bando per la selezione delle domande, ferme restando le competenze dell'Autorità di Gestione.

Le competenze tecnico amministrative relative all'istruttoria delle domande presentate, alla formazione della graduatoria definitiva, alla formazione dell'elenco di liquidazione, nonché

all'emissione del titolo di pagamento sono dell'Agenzia Regionale per l'Erogazione in Agricoltura (ARTEA).

Sulla base della documentazione, delle autodichiarazioni rese dal richiedente e dei dati in possesso dell'amministrazione, ARTEA adotta entro 30 giorni dal termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto/pagamento, un provvedimento secondo quanto stabilito all'Allegato A alla dalla DGR n. 387/2024 e s.m.i. in relazione alla gestione degli elenchi dei potenziali beneficiari.

ARTEA per le domande per le quali deve procedere al recupero di quanto erogato, provvede inoltre:

- all'adozione del provvedimento dirigenziale di recupero;
- alla trasmissione del provvedimento di recupero all'interessato.

Nel caso in cui le regole gestionali trasversali lo consentano, Artea, valutata la presenza di rinunce, decadenze, riduzioni degli importi a vario titolo, riferite al primo anno di impegno (anno n) e rilevate entro il 30 giugno dell'anno successivo alla presentazione della domanda di aiuto (anno n+1), procede a pagare i soggetti che abbiano presentato la prima domanda di pagamento, in ordine di graduatoria sino all'occorrenza del budget delle risorse stanziato per il bando.

Nell'anno n+1 possono presentare la seconda domanda di pagamento i soggetti che abbiano mantenuto gli impegni fin dal 1° gennaio dell'anno n, anche nel caso in cui non sia ancora stata loro pagata la prima domanda di pagamento riferita all'anno n.

Le aziende che non intendono mantenere gli impegni possono inviare espressa rinuncia al regime di aiuto tramite opportuna istanza messa a disposizione nel Sistema Informativo di ARTEA; nel caso in cui la rinuncia sia presentata dopo l'eventuale liquidazione della domanda di pagamento, il procedimento di recupero da parte di Artea segue tutte le fasi di questa fattispecie, compresa l'applicazione degli interessi.

La presentazione delle domande di pagamento non costituisce un diritto in merito alla finanziabilità della domanda stessa.

10 Adempimenti procedurali

10.1 Domanda di aiuto/sostegno e di pagamento

La presentazione della domanda di aiuto presuppone la preventiva costituzione del fascicolo aziendale nel Sistema Informativo di ARTEA. Il DM 162/2015 e il successivo DM 99707/2021 disciplinano gli adempimenti per la costituzione ed aggiornamento del fascicolo aziendale mentre le modalità di sottoscrizione della domanda sono normate dal decreto del direttore ARTEA n. 140/2015 e s.m.i..

Ai fini della procedura istruttoria le domande si distinguono in domanda di aiuto/sostegno e domanda di pagamento.

La domanda di aiuto/sostegno costituisce la richiesta di adesione all'intervento SRA15 - ACA15 del PSP 2023-2027; è soggetta alla verifica della finanziabilità in relazione alle condizioni di ammissibilità previste e alle risorse stanziato nell'anno di riferimento.

La domanda di pagamento è la richiesta di erogazione del pagamento a seguito di ammissione della domanda di aiuto e del realizzarsi delle condizioni che danno diritto al sostegno; il beneficiario deve presentare ogni anno, entro i termini indicati ai paragrafi seguenti, una domanda di pagamento per le superfici ammesse a premio.

Per il 2025 la domanda presentata entro i termini previsti dal presente bando ha valenza sia di domanda di aiuto che di domanda di pagamento.

Gli interessati devono presentare le domande, redatte esclusivamente in modalità telematica sulla modulistica reperibile sul sistema informativo ARTEA, nell'ambito della Dichiarazione Unica Aziendale (DUA) prevista ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 45/07 e regolamentata dal Decreto del Direttore di ARTEA n. 140/2015, accedendo al sistema informativo ARTEA, direttamente o tramite delegato, all'indirizzo URL: "<https://www.artea.toscana.it>". L'istante dovrà poi attivare la sezione "Portali on line", e al suo interno la sottosezione "Agricoltura e Pesca", voce "Istanze ed istruttorie dei Fondi agricoli e dei Fondi di garanzia". L'autenticazione dell'utente avviene tramite SPID o CNS.

Il richiedente deve consentire il trattamento e la tutela dei dati personali. I dati sono trattati da ARTEA secondo la normativa vigente.

Le domande non sono soggette a imposta di bollo.

10.2 Contenuti delle domande, modifiche, termini, ritardi e correzione di errori palesi

I contenuti delle domande, i casi di ritardo delle domande di pagamento, di modifica o la correzione di errori palesi delle domande sono definiti da apposito atto approvato a livello nazionale.

10.3 Fasi del procedimento

Presentazione della prima domanda di aiuto/pagamento	Dal 15.01.2025 al 15 maggio 2025, fatte salve eventuali date successive stabilite a livello nazionale
Avvio procedimento	Data di protocollazione nel sistema informativo ARTEA
Approvazione dell'elenco degli ammissibili	Entro 30 giorni dalla scadenza della presentazione delle domande di aiuto
Presentazione delle domande di pagamento annue	Entro il 15 maggio di ogni annualità successiva alla presentazione della domanda di aiuto (o altra data successiva stabilita a livello nazionale)

La durata dell'impegno è pari a 5 anni a partire dal 1° gennaio 2025.

10.4 Mancata presentazione della domanda annua

La mancata presentazione entro il termine ultimo, comprensivo dell'eventuale periodo di ritardo, della domanda annuale di pagamento comporta il mancato pagamento dell'annualità di riferimento; il beneficiario è comunque tenuto al rispetto degli impegni già assunti.

Nel caso in cui la domanda sia estratta nel campione delle annualità successive, sono verificati anche gli impegni riferiti all'annualità in cui non è stata presentata domanda di pagamento e che possono essere oggetto di controllo documentale.

Nel caso in cui la mancata presentazione della domanda annua di pagamento sia ripetuta per due annualità consecutive, l'azienda decade dal regime di aiuto.

11 Clausola di revisione

In conformità con l'articolo 70, paragrafo 7 del Reg. (UE) n. 2021/2115 è prevista una clausola di revisione per gli interventi realizzati nell'ambito degli "Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione" nel settore agricolo e forestale, al fine di garantirne l'adeguamento a seguito della modifica delle pertinenti norme obbligatorie, e dei requisiti od obblighi di cui al paragrafo 3 al di là dei quali devono andare gli impegni, o di garantire la conformità al primo comma, lettera d), di detto paragrafo. Se tale adeguamento non è accettato dal beneficiario, l'impegno cessa senza l'obbligo di rimborso dei pagamenti per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

È inoltre prevista una clausola di revisione per le operazioni attuate nell'ambito dell'intervento "Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione" che vanno al di là del periodo del piano strategico della PAC al fine di consentirne l'adeguamento al quadro giuridico applicabile nel periodo successivo.

12 Causa di forza maggiore e circostanze eccezionali

Ai sensi all'articolo 3 del Regolamento (UE) 2021/2116 possono essere riconosciute le seguenti cause di forza maggiore o circostanze eccezionali:

- a) una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave che colpisce seriamente l'azienda;
- b) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- c) un'epizoozia, la diffusione di una fitopatologia o di un organismo nocivo per le piante che colpisce la totalità o una parte, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- d) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda;
- e) il decesso del beneficiario;
- f) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario

In tali casi il mancato rispetto degli impegni assunti non comporta penalizzazioni, né la restituzione delle somme percepite.

Qualora una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave di cui alla lettera a), colpisca gravemente un'area ben determinata, lo Stato membro interessato può considerare l'intera zona gravemente colpita da tale calamità o evento.

Il beneficiario, quando è in grado di provvedervi, deve inviare per iscritto all'ufficio di ARTEA, responsabile del procedimento, la richiesta di riconoscimento della causa di forza maggiore o della circostanza eccezionale. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione a supporto di quanto richiesto.

13 Cessione/subentro

13.1 Casi generali

Il subentro nell'impegno è possibile solo a seguito dell'approvazione della graduatoria dei beneficiari. Il subentro a seguito di decesso del richiedente può essere ammesso anche dopo la presentazione della domanda di aiuto e prima dell'approvazione della graduatoria.

Nel caso delle varietà legnose da frutto, se durante il periodo di esecuzione dell'impegno il beneficiario cede la SOI ad un altro soggetto, quest'ultimo può subentrare nell'impegno, se possiede i requisiti previsti per i beneficiari. La cessione deve riguardare totalmente la SOI o comunque almeno l'80% della stessa. In ogni caso il trasferimento dell'impegno deve essere totale e univoco: il cedente perde il diritto al premio che viene trasferito ad un solo cessionario. Non sono possibili subentri parziali nell'impegno.

Nel caso in cui vi sia una cessione della SOI coltivata con legnose da frutto senza subentro, non si determina decadenza se tale cessione consente di mantenere almeno l'80% della SOI, coerentemente con quanto stabilito dal par. "Riduzione/incremento della superficie".

Nel caso delle colture annuali (varietà ortive o di seminativi) è ammesso il solo subentro totale, trattandosi di impegno ad appezzamenti non fissi. Il subentro totale si riferisce alle superfici: non esiste la possibilità di trasferire dei "diritti" legati al regime di aiuto.

Le conseguenze relative alla perdita di SOI a seguito di più subentri nel corso dell'impegno sono stabilite al par. "4.7 Disciplina della cessione dell'azienda, delle superfici, dei capi - 4.7.1 Casi generali" della DGR 387/2024.

Per l'ammissibilità del subentro è necessario che:

1. il cessionario comunichi perentoriamente entro 60 giorni l'avvenuta cessione delle superfici o dell'azienda per il tramite di apposita procedura messa a disposizione da ARTEA nel proprio Sistema Informativo; nel caso in cui la cessione si verifichi nei 60 giorni precedenti la data di presentazione della domanda di pagamento annua, 15 maggio o altro termine previsto a livello nazionale, la comunicazione va inviata entro tale termine;
2. le superfici acquisite ed il cessionario soddisfino tutte le condizioni di ammissibilità per la concessione dell'aiuto al momento della cessione.

Il ritardo nell'espletamento di quanto previsto al punto 1, comporta il mancato pagamento o il recupero dell'annualità in cui si verifica la cessione con subentro degli impegni. Il mancato pagamento può essere a carico del cedente o del cessionario secondo il momento in cui si verifica rispetto a chi ha presentato l'ultima domanda di pagamento.

In assenza delle condizioni di cui al punto 2 si ha la decadenza del cedente dall'intervento e il relativo recupero dei premi eventualmente erogati.

Dopo che il cessionario ha comunicato all'autorità competente l'acquisizione, tutti i diritti e gli obblighi del cedente, risultanti dal legame giuridico tra il cedente e l'autorità competente per effetto della domanda di aiuto o di pagamento, sono conferiti al cessionario. Se il cessionario non subentra nell'impegno, il cedente decade e deve restituire quanto percepito fino al momento della cessione.

Al cessionario è riconosciuto il pagamento del premio per le annualità di impegno residue in relazione al termine di inizio dell'impegno iniziale con riferimento alla domanda di aiuto presentata dal cedente. In ogni caso viene pagato il soggetto che presenta la domanda di pagamento.

13.2 Subentro in caso di decesso del beneficiario

In caso di decesso del beneficiario, ferma restando la possibilità di riconoscere la forza maggiore per l'interruzione dell'impegno senza recupero delle somme erogate, la prima domanda di pagamento successiva al decesso può essere presentata dagli eredi che subentrano nell'attività di impresa a titolo di successione ereditaria e nel rispetto degli impegni assunti dal beneficiario. Ai fini del pagamento agli eredi della domanda presentata dal beneficiario iniziale, la comunicazione del subentro deve essere antecedente o contestuale alla domanda di pagamento.

14 Rinunce agli impegni

Fatto salvo quanto disposto al paragrafo "Causa di forza maggiore e circostanze eccezionali", la rinuncia all'adesione all'intervento comporta la cessazione del rispetto degli impegni assunti e la decadenza dagli aiuti con conseguente recupero delle somme già erogate.

La rinuncia all'adesione all'intervento deve essere comunicata tramite opportuna istanza messa a disposizione nel Sistema Informativo di ARTEA e il richiedente non può recedere dalla stessa.

ALLEGATO 1 - SPECIE ERBACEE

1	Bietola da coste	Verde da Taglio Lucchese
2	Bietola da coste	Livornese da taglio
3	Cardo	Cardone Gobbo di Lucca, Cardone Gobbo, Pieno inerme lucchese
4	Cavolo laciniato	Braschetta, Nero Braschetta, Nero riccio laciniato, Nero fiorentino
5	Cicoria	del Marzocco
6	Cipolla	Rossa Massese
7	Cipolla	Rossa a fiasco, sinonimi Rossa di Lucca, Lucchese.
8	Cipolla	Rossa della Valtiberina
9	Fagiolo nano	Zolfino
10	Fagiolo nano	Rosso di Lucca
11	Fagiolo nano	Malato
12	Fagiolo nano	Giallorino della Garfagnana
13	Fagiolo rampicante	Stortino di Lucca
14	Fagiolo rampicante	Schiaccione di Pietrasanta
15	Fagiolo rampicante	Mascherino
16	Fagiolo rampicante	Fico di Galliciano
17	Fagiolo rampicante	Diecimino
18	Fagiolo di Spagna	Garfagnino, Fagiola casciana, Fagiola garfagnina, Fagiola grossa
19	Fagiolo rampicante	Aquila, Lupinaro
20	Frumento tenero	Frassineto
21	Frumento tenero	Sieve
22	Frumento tenero	Abbondanza
23	Frumento tenero	Conte Marzotto
24	Frumento tenero	Inallettabile 96 aristato
25	Frumento tenero	Gentil Rosso Aristato
26	Frumento tenero	Andriolo
27	Frumento tenero	Autonomia B toscano
28	Frumento tenero	Mentana
29	Lattuga	Rossina di Pescia
30	Pomodoro	Canestrino di Lucca
31	Pomodoro	Pisanello
32	Pomodoro	Tondino Maremmano
33	Indivia Scarola	Tardiva lucchese, Radicchio di Lucca, Radicchia di Lucca, Radicchiella
34	Zucchini	Mora Pisana

ALLEGATO 2 – SPECIE LEGNOSE DA FRUTTO

Nel caso in cui una varietà delle specie legnose da frutto possieda le caratteristiche di ammissibilità (risulti pertanto iscritta sia al Registro nazionale per la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti, che al repertorio regionale di cui alla L.R. 64/04 consultabile all'indirizzo:

http://germoplasma.regione.toscana.it/index.php?option=com_content&view=article&id=4&Itemid=109) ma non si trovi nell'elenco sotto riportato, l'interessato dovrà comunicare la circostanza all'indirizzo di posta elettronica: segnalazione.varietaSRA15@regione.toscana.it

n.	SPECIE	DENOMINAZIONE VARIETA'	SINONIMI
1	Castanea sativa Mill.	BALLOCCA	BALLOCCA
2	Castanea sativa Mill.	BONOSORA	BONOSOLE, BONOSOLA
3	Castanea sativa Mill.	CARDACCIA	CARDACCIO
4	Castanea sativa Mill.	INSETINA	CECCONE
5	Castanea sativa Mill.	LUCIGNANA	LUCIGNANE, LUCIGNANO, PELOSARINO, PELOSORINO
6	Castanea sativa Mill.	MARRONE DELLA GARFAGNANA	
7	Castanea sativa Mill.	MAZZANGAIA	
8	Castanea sativa Mill.	MOZZA	MOZZE, MOZZAIOLO
9	Castanea sativa Mill.	PELOSORONA	
10	Castanea sativa Mill.	SANTINA	
11	Castanea sativa Mill.	SELVANA	
12	Cydonia oblonga Mill.	CHAMPION	
13	Cydonia oblonga Mill.	DEL PORTOGALLO	
14	Cydonia oblonga Mill.	DI BAZINE	
15	Cydonia oblonga Mill.	DI VRANIA	GIGANTE DI VRANIA, MONSTREUX, DE VRANIA, BERECZKY
16	Cydonia oblonga Mill.	EKMEK	
17	Cydonia oblonga Mill.	GIGANTE DI LESCOVATZ	
18	Cydonia oblonga Mill.	GOBEK	DI SMYRNE, SMYRNA
19	Cydonia oblonga Mill.	HAVAN	
20	Cydonia oblonga Mill.	LIMON	
21	Cydonia oblonga Mill.	MOLLESCA	COMUNE, CATALOGNA
22	Cydonia oblonga Mill.	SEKER GEVREK	
23	Cydonia oblonga Mill.	TAVSAMBAS	
24	Cydonia oblonga Mill.	TEKES	TEKKES
25	Ficus carica L.	FICO BIANCO	FICO ALBO, FICO MATTARO, FICO ALBICELLO, FICO DORATO

n.	SPECIE	DENOMINAZIONE VARIETA'	SINONIMI
26	Ficus carica L.	FICO FICARETO	
27	Ficus carica L.	FICO VILLA LODONE	
28	Malus domestica Borkh.	ANCAIANO	
29	Malus domestica Borkh.	APPIA	
30	Malus domestica Borkh.	ARPIONA	
31	Malus domestica Borkh.	BELFIORE	
32	Malus domestica Borkh.	BIANCONA	
33	Malus domestica Borkh.	BIANCONA DELLA VALTIBERINA	
34	Malus domestica Borkh.	BINOTTO	
35	Malus domestica Borkh.	BRIACA	
36	Malus domestica Borkh.	CALVÈ	
37	Malus domestica Borkh.	CARLA	MELA DI FINALE O FINALINA, CAROLI, CAROLI D'ITALIA, CAROLI DI FINALE, KOSTLICHSTE, COSENZA IN TIROLO, COSENZA GENTILE, LAZZERUOLA, MELA DI FINALE, NAPOLEONE, CARLA OSASCO
38	Malus domestica Borkh.	CARLO	
39	Malus domestica Borkh.	CASCIANO	
40	Malus domestica Borkh.	CASOLANA	
41	Malus domestica Borkh.	CULO D'ASINO	
42	Malus domestica Borkh.	DEL GIAPPONE	
43	Malus domestica Borkh.	MELO DEL SANGUE	
44	Malus domestica Borkh.	DELLA PIASTRA	
45	Malus domestica Borkh.	DI DECIO	
46	Malus domestica Borkh.	DI TOCCHI	
47	Malus domestica Borkh.	FARINA	
48	Malus domestica Borkh.	FICARETO	
49	Malus domestica Borkh.	FILARE DELLE PIANACCE	
50	Malus domestica Borkh.	FIorentina	
51	Malus domestica Borkh.	GAROFANA O CIPOLLINA	
52	Malus domestica Borkh.	LIMONE	
53	Malus domestica Borkh.	LOMBARDO	
54	Malus domestica Borkh.	LUCCHese	
55	Malus domestica Borkh.	MADONNA DEL CARMINE	
56	Malus domestica Borkh.	MELA CAMPO DELLE PIANACCE	

n.	SPECIE	DENOMINAZIONE VARIETA'	SINONIMI
57	Malus domestica Borkh.	MELA GIALLA DELLE PIANACCE	
58	Malus domestica Borkh.	MELA PIATTA DELLE CANTINE	
59	Malus domestica Borkh.	MELA ROSA DELLA VAL PADONCHIA	
60	Malus domestica Borkh.	MELA ROSSA CASSETTA	
61	Malus domestica Borkh.	MELA RUGGIONOSA DELLE PIANACCE	
62	Malus domestica Borkh.	MELA SOTTOMURO CASSETTA	
63	Malus domestica Borkh.	MELA TRE COLLI	
64	Malus domestica Borkh.	MORA	
65	Malus domestica Borkh.	MORTO	
66	Malus domestica Borkh.	MOSCATELLO	
67	Malus domestica Borkh.	MUSA	MUSAIOLA, MUSONE
68	Malus domestica Borkh.	MUSETTA STRIATA	
69	Malus domestica Borkh.	OLIO	
70	Malus domestica Borkh.	PANAIA	FLAGELLATA
71	Malus domestica Borkh.	PANAIA GIALLA	
72	Malus domestica Borkh.	PERRUSSETTO	
73	Malus domestica Borkh.	PODERE PIANACCE	
74	Malus domestica Borkh.	POPPINA	
75	Malus domestica Borkh.	RAMATA DELLE CORNATE	
76	Malus domestica Borkh.	RIGATA	
77	Malus domestica Borkh.	RIGHETTA	
78	Malus domestica Borkh.	ROGGIA	
79	Malus domestica Borkh.	ROSA DEL CASENTINO	ROSA
80	Malus domestica Borkh.	ROSA DELLA VALPADONCHIA	
81	Malus domestica Borkh.	ROSONA	
82	Malus domestica Borkh.	ROSSA	
83	Malus domestica Borkh.	ROSSA DI VILLACOLLEMANDINA	
84	Malus domestica Borkh.	RUZZOLO	
85	Malus domestica Borkh.	SAN MICHELE	
86	Malus domestica Borkh.	SASSOLA	SASSELLA
87	Malus domestica Borkh.	SAVIGNANINA	ROSSELLINA DI FALTUGNANO, MELA ROSSA MARCHIGIANA, ROSA NOSTRANA
88	Malus domestica Borkh.	SOLAIO	

n.	SPECIE	DENOMINAZIONE VARIETA'	SINONIMI
89	Malus domestica Borkh.	STRADA DELLE PIANACCE	
90	Malus domestica Borkh.	VECCHIO POLLAIO	
91	Malus domestica Borkh.	VECCIAIO	
92	Malus domestica Borkh.	VERDINA	
93	Malus domestica Borkh.	VIALE CASETTA	
94	Olea europaea L.	ALBATRO	
95	Olea europaea L.	ALLORA	
96	Olea europaea L.	AMERICANO	
97	Olea europaea L.	ARANCINO	
98	Olea europaea L.	BIANCA DI CICIGNANO	
99	Olea europaea L.	BIANCA DI GORGONA	
100	Olea europaea L.	CILIEGINO	
101	Olea europaea L.	COLOMBANA	
102	Olea europaea L.	COLOMBINO	
103	Olea europaea L.	CUCCA	
104	Olea europaea L.	CUORICINO	
105	Olea europaea L.	DA CUCCARE	
106	Olea europaea L.	DELLA STREGA	
107	Olea europaea L.	DI CASAVECCHIA	
108	Olea europaea L.	DI CERRETO	
109	Olea europaea L.	EMILIA	
110	Olea europaea L.	FILARE	
111	Olea europaea L.	GIOGOLINO	
112	Olea europaea L.	GRAPPOLO	
113	Olea europaea L.	GREMIGNA TONDA	
114	Olea europaea L.	GREMIGNO DI FAUGLIA	
115	Olea europaea L.	GREMIGNOLO DI BOLGHERI	
116	Olea europaea L.	GROSSAIO	
117	Olea europaea L.	GROSSOLANA	
118	Olea europaea L.	LASTRINO	
119	Olea europaea L.	LAZZERO	
120	Olea europaea L.	LAZZERO DELLE GUADALUPE	
121	Olea europaea L.	LAZZERO DI PRATA	
122	Olea europaea L.	LAZZERO PRATIGIANO	

n.	SPECIE	DENOMINAZIONE VARIETA'	SINONIMI
123	Olea europaea L.	LECCIO MAREMMANO	
124	Olea europaea L.	LECCIONE	
125	Olea europaea L.	LIGUSTRO	
126	Olea europaea L.	MADREMIGNOLA	
127	Olea europaea L.	MANSINO	
128	Olea europaea L.	MAREMMANO	
129	Olea europaea L.	MELAIOLO	
130	Olea europaea L.	MIGNOLO	
131	Olea europaea L.	MIGNOLO CERRETANO	
132	Olea europaea L.	MINUTA DI CHIUSI	
133	Olea europaea L.	MORCAIO	
134	Olea europaea L.	MORCHIAIO	MORCAIO, MORCHIOLO, FECCIAIO, FELCIAIO, PROPOLO, BOZZOLO, COLOMBINO, MORCAROL, MASCHIO, MORCHIACCIO
135	Olea europaea L.	MORCHIONE	
136	Olea europaea L.	MORCONE	
137	Olea europaea L.	MORO DI CICIGNANO	
138	Olea europaea L.	MORTELLINO	
139	Olea europaea L.	OLIVASTRA DI POPULONIA	
140	Olea europaea L.	OLIVASTRO DI SUVERETO	
141	Olea europaea L.	OLIVO DEL MULINO	
142	Olea europaea L.	OLIVO DI CERRETO	
143	Olea europaea L.	OLIVO DI SAN LORENZO	
144	Olea europaea L.	OLIVONE DI PRATO	
145	Olea europaea L.	OLIVONE SEMPRONIANO	
146	Olea europaea L.	ORNELLAIA	
147	Olea europaea L.	PENDAGLIOLO	
148	Olea europaea L.	PESCIATINO	
149	Olea europaea L.	PIANGENTE	
150	Olea europaea L.	PUNTERUOLO	TRILLO, OCCHINO
151	Olea europaea L.	PUNTINO	
152	Olea europaea L.	QUERCETANA	QUERCETANO, OLIVASTRO QUERCETANO, TRILLO, MINUTAIA
153	Olea europaea L.	ROSINO	
154	Olea europaea L.	ROSSELLINO CERRETANO	

n.	SPECIE	DENOMINAZIONE VARIETA'	SINONIMI
155	Olea europaea L.	ROSSELLO	
156	Olea europaea L.	ROSSINO	
157	Olea europaea L.	SALICINO	
158	Olea europaea L.	SAN DONATO	
159	Olea europaea L.	SAN FRANCESCO	
160	Olea europaea L.	SANTA CATERINA	OLIVA DI S. BIAGIO, OLIVA DI S. GIACOMO, OLIVA LUCCHESE
161	Olea europaea L.	SCARLINESE	OLIVASTRO SCARLINESE
162	Olea europaea L.	SELVATICA TARDIVA	
163	Olea europaea L.	TISIGNANA	
164	Olea europaea L.	TONDELLO	
165	Prunus amygdalus Batsch	CASSETTA	
166	Prunus amygdalus Batsch	FOSINI	
167	Prunus amygdalus Batsch	LA FORNACE	
168	Prunus amygdalus Batsch	ORMANNI	
169	Prunus armeniaca L.	ALBICOCCO ALESSANDRINO	
170	Prunus armeniaca L.	AMABILE VECCHIONI	
171	Prunus armeniaca L.	CANINO BELLO	
172	Prunus armeniaca L.	CERTOSA A5	
173	Prunus armeniaca L.	CERTOSA A8	
174	Prunus armeniaca L.	COMUNE	ROMANO, CROTTE, TRASPARENT, TURKET
175	Prunus armeniaca L.	DEL PITTORE	
176	Prunus armeniaca L.	DI GERMANIA	
177	Prunus armeniaca L.	FRANCESE	
178	Prunus armeniaca L.	GIADA	
179	Prunus armeniaca L.	GROSSA DEL GIARDINO	
180	Prunus armeniaca L.	PARTICOLARE	
181	Prunus armeniaca L.	PRECOCE DI FIRENZE	
182	Prunus armeniaca L.	PRIMULA	
183	Prunus armeniaca L.	REALE D'IMOLA	
184	Prunus armeniaca L.	S.AMBROGIO	
185	Prunus armeniaca L.	SANT AMBROGIO FIRENZE	
186	Prunus armeniaca L.	TILTONNO	
187	Prunus armeniaca L.	UNGHERESE GIALLA	

n.	SPECIE	DENOMINAZIONE VARIETA'	SINONIMI
188	Prunus armeniaca L.	UNGHERESE PICCOLA	
189	Prunus armeniaca L.	VILLA VICOBELLO	
190	Prunus avium L.	ACQUAIOLA	
191	Prunus avium L.	ANGIOLINA	
192	Prunus avium L.	BELLA DI AREZZO	DURONA DI AREZZO
193	Prunus avium L.	BENEDETTA	
194	Prunus avium L.	BONECA	
195	Prunus avium L.	CALORNIANA	
196	Prunus avium L.	CAPELLINO	
197	Prunus avium L.	CARLOTTA	
198	Prunus avium L.	CIAMBELLANA	SAN GIOVANNI
199	Prunus avium L.	CILIEGIA BIANCA	
200	Prunus avium L.	CILIEGIO SAN GIOVANNI	CILIEGIO DI MONTISONI, SAN GIOVANNINO
201	Prunus avium L.	CROGNOLO	
202	Prunus avium L.	CUORE	
203	Prunus avium L.	DEL CUORE	
204	Prunus avium L.	DI GIARDINO	
205	Prunus avium L.	DI GUGLIELMO	
206	Prunus avium L.	DI NELLO	
207	Prunus avium L.	DURONA DI MISCIANO	PRECOCE DI MISCIANO
208	Prunus avium L.	GAMBOLUNGO	
209	Prunus avium L.	GAVORGNANA	GAVORRANA
210	Prunus avium L.	LIMONE	
211	Prunus avium L.	MAGGIOLA	
212	Prunus avium L.	MARCHIANA	
213	Prunus avium L.	MARCHIANO	
214	Prunus avium L.	MORELLA	
215	Prunus avium L.	MORELLINA	
216	Prunus avium L.	MORELLONA	
217	Prunus avium L.	MORELLONA DEL CASSERO	
218	Prunus avium L.	MOSCATELLA	
219	Prunus avium L.	MOSCATELLA DEL CASSERO	
220	Prunus avium L.	NAPOLETANA	GROSSA DI PISTOIA
221	Prunus avium L.	NERONA	

n.	SPECIE	DENOMINAZIONE VARIETA'	SINONIMI
222	Prunus avium L.	PALERMINA	PALERMINO
223	Prunus avium L.	PAPALE	
224	Prunus avium L.	PAPALINA	
225	Prunus avium L.	PAPALONA	
226	Prunus avium L.	PAPONCINA	
227	Prunus avium L.	PRECOCE DI CEVOLI	
228	Prunus avium L.	SISO	
229	Prunus avium L.	SOTTO L' AQUAVITE	
230	Prunus avium L.	TURCA	
231	Prunus avium L.	USIGLIANO	
232	Prunus domestica L.	COSCIA DI MONACA	
233	Prunus domestica L.	MAGLIANESE	
234	Prunus domestica L.	VERDACCHIA DI PRATA	
235	Prunus persica (L.) Batsch	BIANCA CASALI	
236	Prunus persica (L.) Batsch	BURRONA DI ROSANO	
237	Prunus persica (L.) Batsch	BURRONA DI TERZANO	
238	Prunus persica (L.) Batsch	CIANI 1	
239	Prunus persica (L.) Batsch	CIANI 2	
240	Prunus persica (L.) Batsch	COTOGNA CECCARELLI	MOSCATELLA
241	Prunus persica (L.) Batsch	COTOGNA CICALINI	
242	Prunus persica (L.) Batsch	COTOGNA DEL BERTI	
243	Prunus persica (L.) Batsch	COTOGNA DEL CASTELLARE A NOCCIOLO GIALLO	COTOGNA DELLA PESCIATINA, COTOGNA DEL CASTELLARE 1, COTOGNA DEL CASTELLARE GIALLA
244	Prunus persica (L.) Batsch	COTOGNA DEL CASTELLARE A NOCCIOLO ROSSO	COTOGNA DEL CASTELLARE 2
245	Prunus persica (L.) Batsch	COTOGNA DEL CASTELLARE TARDIVA	
246	Prunus persica (L.) Batsch	COTOGNA DEL PADULE	
247	Prunus persica (L.) Batsch	COTOGNA DEL POGGIO	
248	Prunus persica (L.) Batsch	COTOGNA DEL POGGIO PRECOCE	
249	Prunus persica (L.) Batsch	COTOGNA DELLA REMOLA	
250	Prunus persica (L.) Batsch	COTOGNA DI CESARE	
251	Prunus persica (L.) Batsch	COTOGNA DI GIGI	COTOGNA DI GIGI TARDIVA
252	Prunus persica (L.) Batsch	COTOGNA DI ROSANO	
253	Prunus persica (L.) Batsch	COTOGNA DI ROSANO PRIMA	

n.	SPECIE	DENOMINAZIONE VARIETA'	SINONIMI
254	Prunus persica (L.) Batsch	COTOGNA DI ROSANO TARDIVA	COTOGNA
255	Prunus persica (L.) Batsch	COTOGNA DI VILLAMAGNA	
256	Prunus persica (L.) Batsch	COTOGNA PANDOLFINI	
257	Prunus persica (L.) Batsch	DANIELA	
258	Prunus persica (L.) Batsch	D'OGNISANTI	
259	Prunus persica (L.) Batsch	DORATA TARDIVA MORETTINI	
260	Prunus persica (L.) Batsch	ELBERTA	ALBERTA, LAMBERTA
261	Prunus persica (L.) Batsch	FAVORITA I	FAVORITA I MORETTINI
262	Prunus persica (L.) Batsch	FAVORITA II	FAVORITA II MORETTINI
263	Prunus persica (L.) Batsch	FAVORITA III	FAVORITA III MORETTINI
264	Prunus persica (L.) Batsch	FERTILIA I	FERTILIA I MORETTINI
265	Prunus persica (L.) Batsch	FERTILIA II	FERTILIA II MORETTINI
266	Prunus persica (L.) Batsch	GABRIELLA	
267	Prunus persica (L.) Batsch	GIALLA DI FIRENZE	
268	Prunus persica (L.) Batsch	GIALLA DI SAN PAOLO	
269	Prunus persica (L.) Batsch	GIALLA NUNZIATI	
270	Prunus persica (L.) Batsch	GIALLA SPICCA	
271	Prunus persica (L.) Batsch	GIULIA SETTEMBRINA	
272	Prunus persica (L.) Batsch	GIULIETTA	MORETTINI 38 I-P, MORETTINI 38 II
273	Prunus persica (L.) Batsch	LUCCHESE PRIMA	
274	Prunus persica (L.) Batsch	LUCCHESE TARDIVA	LUCCHESE TARDINA
275	Prunus persica (L.) Batsch	MAGLIA ROSA	
276	Prunus persica (L.) Batsch	MARIA GRAZIA	
277	Prunus persica (L.) Batsch	MARIA CRISTINA	
278	Prunus persica (L.) Batsch	MARIA LUISA	
279	Prunus persica (L.) Batsch	MORA DI MORIANO DOLFI	
280	Prunus persica (L.) Batsch	MORA DI MORIANO NOTTOLI	
281	Prunus persica (L.) Batsch	MORETTINI 0/14	
282	Prunus persica (L.) Batsch	MORETTINI 1	
283	Prunus persica (L.) Batsch	MORETTINI 1/14	
284	Prunus persica (L.) Batsch	MORETTINI 11/14	
285	Prunus persica (L.) Batsch	MORETTINI 146	
286	Prunus persica (L.) Batsch	MORETTINI 2	
287	Prunus persica (L.) Batsch	MORETTINI 286	
288	Prunus persica (L.) Batsch	MORETTINI 291	

n.	SPECIE	DENOMINAZIONE VARIETA'	SINONIMI
289	Prunus persica (L.) Batsch	MORETTINI 4436	
290	Prunus persica (L.) Batsch	MORETTINI 5/14	
291	Prunus persica (L.) Batsch	MORETTINI 5/22	
292	Prunus persica (L.) Batsch	MORETTINI 9/14	
293	Prunus persica (L.) Batsch	MORONI 1	
294	Prunus persica (L.) Batsch	NORA FORTUSINI	
295	Prunus persica (L.) Batsch	PIERI 81	GABRIELLA PIERI
296	Prunus persica (L.) Batsch	POPPA DI VENERE SETTEMBRINA	
297	Prunus persica (L.) Batsch	PRECOCE BICOCCHI	GIALLA BICOCCHI
298	Prunus persica (L.) Batsch	PRECOCISSIMA	PRECOCISSIMA MORETTINI
299	Prunus persica (L.) Batsch	PRODIGIOSA MORETTINI	
300	Prunus persica (L.) Batsch	REGINA DI MONTALCINO	
301	Prunus persica (L.) Batsch	REGINA DI OTTOBRE	REGINA DI LONDA TARDIVA
302	Prunus persica (L.) Batsch	SANGUIGNA	
303	Prunus persica (L.) Batsch	SPICCA BIANCA	
304	Prunus persica (L.) Batsch	TARDIVA DI CAIANO	
305	Prunus persica (L.) Batsch	TARDIVA DI FIRENZE	TARDIVA DI TERZANO
306	Prunus persica (L.) Batsch	TARDIVA DI RENACCI	
307	Prunus persica (L.) Batsch	TARDIVA DI STABBIA	
308	Prunus persica (L.) Batsch	TARDIVA DI VILLAMAGNA	
309	Prunus persica (L.) Batsch	TONDONA PRESIDENTE	DIR. V. VALVASSORI, PRESIDENTE
310	Prunus persica (L.) Batsch	TOS CHINA OTTOBRE	
311	Prunus persica (L.) Batsch	TOS CHINA SETTEMBRE	
312	Prunus persica (L.) Batsch	TRIONFO ROSSO	TRIONFO, TRIONFO PELOSO
313	Prunus persica (L.) Batsch	VILLA PAGLIAIA	
314	Prunus persica (L.) Batsch	VITTORIO EMANUELE III	
315	Pyrus communis L.	AGNELLINA	
316	Pyrus communis L.	ARANCINA	PERA ROMANA
317	Pyrus communis L.	BALDWIN	
318	Pyrus communis L.	BERGAMOTTA ESPEREN	
319	Pyrus communis L.	BRUTTE BUONE	
320	Pyrus communis L.	BUGIARDO	PERO BRUTTO E BUONO, PERO MALVESTITO, PERA POZZELLEI, PERA GNOCCA
321	Pyrus communis L.	BUTIRRA ROSATA	BUTIRRA ROSATA MORETTINI

n.	SPECIE	DENOMINAZIONE VARIETA'	SINONIMI
322	Pyrus communis L.	CACINA	
323	Pyrus communis L.	CANALE	
324	Pyrus communis L.	CARAVELLE	
325	Pyrus communis L.	CASSETTA	
326	Pyrus communis L.	CEDDA	
327	Pyrus communis L.	COCCITOIA	
328	Pyrus communis L.	COSCIA DI DONNA	MAGANZA
329	Pyrus communis L.	COSCIA PRECOCE	
330	Pyrus communis L.	COSCIA TARDIVA	
331	Pyrus communis L.	CURATO	PERA DEL CURATO, SPADONA D'INVERNO
332	Pyrus communis L.	DEL FILARE DEI PERI	
333	Pyrus communis L.	DEL MURO	
334	Pyrus communis L.	DELL ORTO	
335	Pyrus communis L.	ELETTA	ELETTA MORETTINI
336	Pyrus communis L.	ESTIVO CASSETTA	
337	Pyrus communis L.	FARINACCIA	
338	Pyrus communis L.	FERRAIA	
339	Pyrus communis L.	FIORENZA	
340	Pyrus communis L.	GEGGIANO	
341	Pyrus communis L.	GENTILE	GENTILE D'ESTATE, GENTILE BIANCA, PERA ZUCCHERINA
342	Pyrus communis L.	GIOVANAZZA	GIOVINAZZA
343	Pyrus communis L.	GIUGNOLINA	PERO MOSCATELLO, PERA VERZELINNA, FALSA MOSCATELLINA
344	Pyrus communis L.	IMPERIALE A FOGLIA DI QUERCIA	
345	Pyrus communis L.	INVERNINE	
346	Pyrus communis L.	LARDONA	
347	Pyrus communis L.	LE LECTIER	GENERALE LE LECTIER, LECTIEROVA, LEKT'E
348	Pyrus communis L.	LEOPARDO	
349	Pyrus communis L.	METELLO DI AUTUNNO	
350	Pyrus communis L.	MORETTINI 113	
351	Pyrus communis L.	MORETTINI 64	
352	Pyrus communis L.	MOSCATELLINA	MOSCATELLA PICCOLA D'ESTATE
353	Pyrus communis L.	OLIVIER DE SERRES	OLIVIER, OLIVIERO DE SERRES

n.	SPECIE	DENOMINAZIONE VARIETA'	SINONIMI
354	Pyrus communis L.	ORTO DEI PERI	
355	Pyrus communis L.	PASTE	
356	Pyrus communis L.	PIANACCE	
357	Pyrus communis L.	PIANACCIA	
358	Pyrus communis L.	PICCIOLA	
359	Pyrus communis L.	ROMANA DEL CASENTINO	STROZZAPRETI
360	Pyrus communis L.	ROSSELLE	
361	Pyrus communis L.	ROSSELLINA	
362	Pyrus communis L.	ROSSINA	
363	Pyrus communis L.	SAN LORENZO	
364	Pyrus communis L.	SAN LUCCHESI	
365	Pyrus communis L.	SANGUINELLA	UBRIACA, BRIACA, COCOMERA
366	Pyrus communis L.	SCAMORZA	CAPA E'CIUCCIO, CAMPANA, PRETE
367	Pyrus communis L.	SPINA CARPI	CASENTINA
368	Pyrus communis L.	VENDEMMIALE	
369	Pyrus communis L.	VERDINO	
370	Pyrus communis L.	VERDONE INVERNALE	
371	Pyrus communis L.	VILLA PAGLIAIA	
372	Pyrus communis L.	VILLORE	
373	Pyrus communis L.	VOLPINA	VOLPINO
374	Pyrus communis L.	ZUCCHERO	

ALLEGATO 3 - VITIGNI

Elenco delle varietà di vite classificate idonee alla produzione di uva da vino in Regione Toscana							Iscritto al Repertorio regionale LR 64/04 come var. a rischio
N.	Codice	Nome	Colore bacca	Unità amministrativa/zona di produzione	decreto	data	
1	347	ABRUSCO N.	N	Regione Toscana	5412	18 settembre 2003	VA_217 inserita il 06-09-2001
2	022	BARSAGLINA N.	N	Regione Toscana	2900	16 maggio 2003	VA_096 inserita il 06-07-2001
3	030	BIANCONE B.	B	Regione Toscana	2900	16 maggio 2003	VA_626 inserita il 08-06-2023
4	034	BONAMICO N.	N	Regione Toscana	2900	16 maggio 2003	VA_251 inserita il 21-09-2001
5	039	BRACCIOLA NERA N.	N	Regione Toscana	2900	16 maggio 2003	VA_222 inserita il 19-09-2001
6	863	GRALIMA N.	N	Regione Toscana	8010	14 maggio 2019	VA_225 inserita il 19-09-2001
7	122	LIVORNESE BIANCA B.	B	Regione Toscana	2900	16 maggio 2003	VA_628 inserita il 08-06-2023
8	142	MAMMOLO N.	N	Regione Toscana	2900	16 maggio 2003	VA_226 inserita il 19-09-2001
9	145	MAZZESE N.	N	Regione Toscana	2900	16 maggio 2003	VA_258 inserita il 19-09-2001
10	858	NOCCHIANELLO BIANCO	B	Regione Toscana	491	18 gennaio 2018	VA_629 inserita il 08-06-2023
11	859	NOCCHIANELLO NERO	N	Regione Toscana	491	18 gennaio 2018	VA_636 inserita il 08-06-2023
12	397	ORPICCHIO B.	B	Regione Toscana	1120	20 marzo 2008	VA_271 inserita il 11-10-2001
13	197	POLLERA NERA N.	N	Regione Toscana	2900	16 maggio 2003	VA_637 inserita il 08-06-2023
14	371	PUGNITELLO	N	Regione Toscana	2900	16 maggio 2003	VA_398 inserita il 10-09-2002
15	259	VERMENTINO NERO N.	N	Regione Toscana	2900	16 maggio 2003	VA_229 inserita il 19-09-2001